AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

Art. 3

Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale

Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, e' destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata nella misura del dieci per cento. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

Versione in vigore dal 30 aprile 1991, non più in vigore dal 15 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro
Estremi	Legge 10 aprile 1991, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-la-realizzazione-della-parita-uomo-donna-nel/art-3-finanziamento-delle-azioni-positive-realizzate-mediante-la-formazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it